

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. MANIFESTAZIONI SOGGETTE AL CONTROLLO DELLA C.C.V.L.P.S. (Art. 80 TULPS)

(L'assoggettabilità dipende dalla tipologia e dalle caratteristiche della manifestazione e non dal numero delle persone presenti)

1.1 Manifestazioni che si svolgono in locali o luoghi non permanentemente attrezzati e/o autorizzati per trattenimenti (oppure autorizzati per attività di diverso genere) e che vengono temporaneamente modificati negli allestimenti o nella disposizione dell'arredo:

- manifestazioni musicali o teatrali svolte in palasport, stadi o palestre;
- trattenimenti danzanti svolti in ristoranti, bar o edifici storici
- piccoli trattenimenti musicali organizzati nei pubblici esercizi (ristoranti – bar – piano-bar) quando si svolgono in sale appositamente allestite con modifica della distribuzione abituale dell'arredo
- locali in cui sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago e quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.
- conferenze o convegni svolti in aula magna scolastica, in edifici storici, in palestre, in alberghi;
- manifestazioni varie (concerti, trattenimenti danzanti, karaoke, mostre, sfilate di moda, numeri di varietà, spettacoli di arte varia) svolte in sale consiliari, edifici industriali o artigianali, centri commerciali, scuole, alberghi, ecc.
- fiere, mostre ed esposizioni disciplinate dall'art. 115 del TULPS e dall'art. 208 del Regolamento di esecuzione

1.2 Manifestazioni che si svolgono in luoghi all'aperto delimitati e circoscritti, l'accesso ai quali è subordinato a determinate condizioni, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico (alcune manifestazioni sono comunque esenti dai controlli della C.C.V.L.P.S. se ricorre una certa tipologia organizzativa):

- trattenimenti danzanti
- sagre
- manifestazioni musicali o teatrali o concerti
- manifestazioni sportive
- spettacoli di arte varia
- mostre e fiere
- esposizioni
- circhi, spettacoli ambulanti, luna-park
- spettacoli pirotecnici

2. MANIFESTAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO DELLA C.C.V.L.P.S.

(L'esenzione dai controlli della C.C.V.L.P.S. non esenta il titolare dell'attività dall'obbligo di attuare e osservare i provvedimenti di sicurezza antincendio, per la tutela della incolumità dei lavoratori addetti e delle persone presenti)

2.1 Manifestazioni che si svolgono nei pubblici esercizi e in altri locali o luoghi chiusi:

- piccoli trattenimenti nei pubblici esercizi dove la clientela accede solo per la consumazione;
- trattenimenti organizzati nei pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi tali da configurarne una trasformazione;
- trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali pubblici dove l'attività principale è la ristorazione e lo spettacolo rappresenta solo un'attività complementare di allietamento;
- pubblici esercizi dove sono installati apparecchi da divertimento (automatici e non) in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo;
- auditori e sale convegno destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni o enti;

- fiere, mostre ed esposizioni disciplinate dal R.D.L. 29.1.1934 n. 454 e sottoposte al controllo del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato;

2.2 Manifestazioni che si svolgono in luoghi e spazi all'aperto:

- manifestazioni che si svolgono in luoghi e spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane) nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l'accesso a ogni persona, prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o manifestazioni varie, anche nei casi in cui è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti (purché di altezza non superiore a m. 0,8) e l'uso di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico

(Fonte: "Guida tecnica n. 3 – Linee guida di prevenzione incendi per manifestazioni temporanee in locali o luoghi aperti al pubblico" Ing. A.Monaco, Comando Provinciale VV.F. Udine – Febbraio 1999)

N.B. – Il vigente art.141 del Regolamento di esecuzione del TULPS stabilisce che per i locali o gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti (di cui al primo comma dello stesso articolo) sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista abilitato che attesti la rispondenza del locale o degli impianti alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno.